



CITTA' DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 133 DEL 24/07/2026

Ufficio: Ufficio Ordinanze

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, IN MERITO A INTERVENTI VOLTI A SUPERARE SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA CON VALIDITA' - **SECONDO PERIODO DAL 25 LUGLIO 2026 AL 15 SETTEMBRE 2026.** - LA PRESENTE ORDINANZA ANNULLA E SOSTITUISCE L'O.S. N. 114 DEL 12/06/2026.

IL VICE SINDACO

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n.114/2026 ad oggetto "*ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, IN MERITO A INTERVENTI VOLTI A SUPERARE SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA, CON VALIDITA' dal 15 giugno 2026 al 15 settembre 2026*", all'interno della quale era ordinato per il periodo 15/06/2026 e sino al 15/09/2026, su tutto il territorio comunale orari di chiusura articolati su tre punti;

Richiamate le premesse e considerazioni della precedente ordinanza che si riportano di seguito:

Premesso che:

- il D.L. n. 14/17, convertito con modificazioni nella Legge n. 48/17 "recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00;
- l'art. 50, comma, 5 del D.Lgs. n. 267/00 nel testo novellato attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o di degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. dispone che "*il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di*

prevenire e di eliminare grave pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.";

- l'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/09 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" prevede che l'esercente di un'attività commerciale che occupi spazi e aree pubbliche ha l'obbligo di provvedere alla pulizia e di preservare il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio;

- l'art. 31 del D.L. n. 201/11, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni nella Legge 214/11, nell'ambito della promozione e tutela della concorrenza, ha stabilito che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o limiti, senza limitazioni relative agli orari di apertura e di chiusura, senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva e pertanto ha di fatto liberalizzato gli orari della attività (fermo restando l'obbligo per gli esercizi di somministrazione di comunicare all'amministrazione comunale l'orario osservato dall'esercizio ai sensi dell'art. 186 del R.D. 635/40) ribadendo al comma 2 dell'art. 31 citato, quale principio generale dell'ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

- la normativa comunitaria, nello specifico la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein), pur nell'ottica della più ampia libertà di iniziativa economica, riconosce quali limiti all'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio i "motivi di interesse generale" tra i quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre di restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

- l'art. 41 della Costituzione Italiana sancendo il principio di libertà di iniziativa economica stabilisce che la stessa mai può svolgersi in contrasto con i valori primari della sicurezza, libertà e dignità umana; la stessa Corte Costituzionale ha più volte dichiarato, da ultimo sentenza n. 152/10, che non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale il cui rispetto costituisce limite invalicabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Nichelino disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con la normativa di rango primario, comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la pacifica convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. In particolare l'art. 38 prevede che, nell'ottica di una leale collaborazione con la civica amministrazione, gli esercenti attività commerciali:

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Infine, il successivo articolo 39 del Regolamento prevede che anche i circoli privati debbano rispettare le prescrizioni stabilite ai commi 1 e 2, dell'articolo 38.

Atteso che:

- la presenza di attività economiche, in particolare esercizi commerciali e artigianali di generi alimentari, di somministrazione alimenti e bevande, che a seguito della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali possono stare aperti 24 ore su 24, determinano, soprattutto nelle ore serali e notturne la concentrazione di molte persone, soprattutto giovani, che dentro e al di fuori del locale provocano grave disagio ai residenti;
- le attività commerciali che praticano l'asporto di bevande alcoliche, generano un elevato rischio di assembramenti soprattutto di giovanissimi e adolescenti, i quali si intrattengono anche fino alle ore notturne, facendo uso di bevande alcoliche i cui effetti possono tradursi in episodi di disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse;
- le bevande vendute per asporto e consumate su suolo pubblico comportano il fenomeno dell'abbandono incontrollato di bottiglie, contenitori, bicchieri vuoti senza riguardo per la pulizia e l'igiene dei luoghi tanto da costituire una fonte di pericolo per l'incolumità pubblica oltre che per il degrado del territorio e la vivibilità urbana;

Rilevato che:

- come segnalato dalla Tenenza Carabinieri in una dettagliata relazione prot. 21765 del 7 maggio 2026, che segnalava numerosi interventi effettuati in orario notturno, nei pressi di attività poste nelle aree interessate da mini-market o attività di Kebap, per diversi episodi di schiamazzi, disordine urbano e soggetti alterati da abuso di alcool;
- all'Amministrazione comunale e al Comando di Polizia Locale sono pervenute continue segnalazioni e richieste di maggiori interventi presso le piazze già menzionate, tese alla salvaguardia della quiete pubblica per la presenza di soste su marciapiede, schiamazzi e atti vandalici in orari serali e notturni;
- che nell'ambito dell'incontro della Consulta del Commercio, che si è tenuto il 4 giugno 2026 tra l'Amministrazione comunale e gli operatori di settore,

sono stati rappresentati ulteriori episodi di schiamazzi, disordine urbano e abuso di alcool.

- Rilevato che, successivamente al primo periodo di applicazione dell'ordinanza sindacale n. 114/2026, a far data dal 15 giugno 2026 e sino a data odierna, è emersa la necessità, da parte di alcuni commercianti, di poter usufruire di maggior tempo di apertura serale al fine di non penalizzare eccessivamente l'esercizio del commercio durante il periodo estivo;
- Ritenuta accoglibile la richiesta, bilanciando l'interesse pubblico alla quiete e al decoro urbano con le esigenze dell'imprenditoria privata degli esercenti commerciali;

Dato atto che permangono:

- il verificarsi di alcuni episodi di "malamovida" in particolare in alcune aree del centro cittadino con conseguenti problemi di ordine pubblico, di disturbo dei residenti e di pulizia per l'abbandono incontrollato di contenitori, bicchieri, bottiglie di vetro, lattine e altri materiali frangibili, rende necessario individuare misure idonee a garantire che la frequentazione degli esercizi commerciali, artigianali nonché dei pubblici esercizi e le modalità di gestione degli stessi non vadano a pregiudizio delle normali condizioni di vivibilità delle medesime zone da parte dei residenti;
- i fenomeni di aggregazione notturna determinano forte insicurezza e disagio per i cittadini e viene meno la fruizione in sicurezza e tranquillità degli spazi pubblici;

Rilevato che:

- per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;
- pertanto, ricorre la necessità dell'Amministrazione comunale d'istituire limitazioni temporanee agli orari delle attività commerciali e di somministrazione e di utilizzo dei dehors, ampliando di mezz'ora il termine originariamente indicato con Ordinanza Sindacale n.114/2026;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce atto conclusivo dell'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi ed amministrativi generali e che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 241/90 nel caso di specie non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della legge testé citata;

Visto:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/31 e relativo regolamento di esecuzione R.D. 635/40;

- il D.L. n. 92/08 convertito con modificazioni nella L. n. 125/08;
- l'art. 50, comma 5 e l'art. 54, co. 4 del D.Lgs. n. 267/00 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n.114/98 "Riforma della Disciplina del Commercio";
- la L.R. n. 38/06 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- la L.R. n. 28/99 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
- la Lg. n. 125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati";
- la Lg. n. 94/09 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa integralmente richiamate e comunque **dal 25/07/2026 sino al 15/09/2026** su tutto il territorio comunale:

1. la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e/o misto dalle ore 24:00 sino alle ore 07:00 del giorno successivo;
2. la chiusura delle attività di vendita al dettaglio di generi alimentari svolta negli esercizi artigianali (pizza al taglio, kebab e gelaterie) **dalle ore 00:30 sino alle ore 07:00;**
3. il divieto di vendita per asporto, di qualsiasi bevanda alcolica e superalcolica a partire dalle ore 21:00 e sino alle ore 07:00 del giorno successivo, da parte degli esercizi di vicinato, delle attività di vendita al dettaglio di generi alimentari svolta negli esercizi artigianali in sede fissa, degli esercenti il commercio settore alimentare (medie e grandi strutture) e itineranti, nonché attraverso distributori automatici.

Resta consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, circoli privati, ristoranti e pizzerie), purché consumate esclusivamente all'interno dei locali o nelle aree al di fuori di questi, pertinenti l'attività regolarmente autorizzata.

E' fatto obbligo agli esercenti di mettere a disposizione dei clienti appositi contenitori differenziati dove conferire i recipienti (bottiglie, lattine, bicchieri di plastica e quant'altro) prima di allontanarsi dal locale o dalle sue pertinenze e di provvedere a propria cura alla pulizia degli spazi prospicienti le rispettive attività e nelle immediate pertinenze.

E' altresì vietato **dal 25/07/2026 sino al 15/09/2026**, su tutto il territorio comunale:

1. per chiunque consumare su area pubblica dalle ore 24:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e in ogni luogo pubblico o di uso pubblico, poste fuori dalle relative superfici attrezzate, pubbliche o private di pertinenza dei locali di somministrazione;

2. la somministrazione e permanenza nei dehors e presso le relative superfici attrezzate, di pertinenza dei locali di somministrazione alimenti e bevande, a partire dalle **ore 00.30 e fino alle 7.00** del giorno successivo.

E' revocata, a far data dal 25/07/2026, la precedente ordinanza sindacale n. 144/2026 sostituita dalla presente.

SI AVVERTE

Che ai sensi degli articoli 38 e 39 del vigente regolamento di Polizia urbana (D.C.C. n. 37 del 9/04/1999 e s.m.i.) i titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, nonché i circoli privati, hanno l'obbligo di sensibilizzare gli avventori che sostano al di fuori del locale per evitare comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica, per l'igiene e il decoro urbano.

DISPONE

Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente, sul sito istituzionale dello stesso e trasmessa:

- al Prefetto di Torino,
- al Questore di Torino,
- al Comando Polizia Municipale,
- alla Tenenza Carabinieri di Nichelino.

La violazione degli obblighi e prescrizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dall'art. 7-bis, D.Lgs n. 267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00), in applicazione dei principi della Legge n. 689/1981.

Nei casi di reiterata inosservanza dei divieti previsti dalla presente ordinanza, può essere disposta la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni ad opera del Questore ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., così come previsto dall'art. 12, D.L. n. 14/2017 convertito nella Legge n. 48/2017.

La reiterazione si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di validità della presente ordinanza, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione ridotta.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

SI AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010.

In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Nichelino, 24/07/2026

Per Il Sindaco

Il Vice Sindaco

Dott.ssa Carmen BONINO
(firmato digitalmente)

